

**Norme & Tributi**



**NT+FISCO**  
**L'Irap dello studio associato?**  
**Per la Cassazione è dovuta dai soci**  
 Nelle controversie che riguardano l'Irap dovuta da uno studio professionale

associato c'è il litisconsorzio necessario tra l'associazione e gli associati.  
**Dario Deotto**  
 La versione integrale dell'articolo su:  
[ntplusfisco.ilssole24ore.com](http://ntplusfisco.ilssole24ore.com)

# In mancanza di qualifica per la prestazione sanitaria dell'impresa sociale

**Terzo settore**

**Escluse dal bonus le attività sociosanitarie e assistenziali ma non quelle educative**

**Per le Entrate non basta essere un Ets, premia la natura non commerciale**

**Emilio Angelucci**  
**Gabriele Sepio**

Prestazioni sociosanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese dalle imprese sociali, in favore di soggetti con disabilità, fuori dal regime di esenzione Iva.  
 Così si è espressa l'agenzia delle

Entrate, in risposta ad un quesito in merito alla possibilità per un'impresa sociale, costituita in forma di Srl, di accedere a tale agevolazione in quanto ente del Terzo settore (risposta 388 del 3 giugno 2021).

L'istanza di interpello prendeva le mosse dal fatto che, a seguito della autorizzazione della Ue sulle misure fiscali introdotte dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/17), l'accesso al regime di esenzione, dal punto di vista soggettivo, sarà riservato agli «enti del terzo settore (ETS) non commerciali» (che prenderanno il posto delle Onlus).

Con riferimento alle imprese sociali, in quanto Ets di natura commerciale, vi è dunque la necessità di chiarire in che misura potranno fruire delle diverse ipotesi di esenzione contemplate all'articolo 10 del Dpr 633/72. Sul punto l'amministrazione ha ammesso le imprese sociali al regi-

me di esenzione di cui all'articolo 10, c. 1, n. 20) e 21) del decreto Iva. In particolare, con riferimento alle prestazioni proprie degli orfanatrofi, asili, case di riposo per anziani ecc. (n. 21 dell'articolo 10) il regime di esenzione risulta applicabile anche alle imprese sociali. Questo perché, per tali specifiche attività, il decreto Iva prescinde dalla forma o qualifica giuridica del soggetto che le eroga, purché siano svolte in modalità residenziale.

Mentre, in merito all'esenzione relativa alle prestazioni di natura educativa dell'infanzia o didattica in genere, di cui al menzionato n. 20), l'Agenzia ha rilevato che, per le imprese sociali, il requisito soggettivo potrà ritenersi integrato laddove sussista uno specifico riconoscimento da parte della Pa per l'esercizio delle attività indicate. A tale conclusione si giunge anche qualora sussista un finanziamento pubblico

per la gestione e lo svolgimento del progetto educativo e didattico.

Da ultimo, invece, con riferimento alle prestazioni socio sanitarie e assistenziali di cui l'articolo 10, c. 1, n. 27ter) del Dpr 633/1972, l'amministrazione ha escluso l'accesso all'esenzione delle imprese sociali in mancanza del requisito soggettivo, non rientrando queste ultime nel novero degli Ets non commerciali. Tale impostazione, per quanto restrittiva, sembra, tuttavia, condizionata dalla specifica e limitata richiesta contenuta nell'interpello. Per questo tipo di prestazioni, infatti, il requisito soggettivo potrebbe essere integrato anche da istituzioni sanitarie riconosciute ed enti aventi finalità di assistenza sociale. Condizione che non può ritenersi esclusa a priori per le imprese sociali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Concordato fallimentare, l'imposta di registro tiene conto dell'accollo

**Cassazione**

**Al decreto di omologazione deve essere applicata la tassazione proporzionale**

**Angelo Busani**

Il decreto di omologazione del concordato fallimentare deve essere tassato non con l'imposta fissa di registro, ma con l'imposta proporzionale applicando l'aliquota propria dei beni oggetto di trasferimento; peraltro, nel calcolo della base imponibile occorre considerare l'accollo all'assuntore delle obbligazioni scaturenti dal concordato.

È questa la decisione della Cassazione nell'ordinanza n. 11925 del 6 maggio 2021, importante in quanto affronta due punti spinosi: se sia dovuta l'imposta di registro in misura fissa o proporzionale e, in quest'ultimo caso, se sia consentito dedurre dall'attivo trasferito all'assuntore il valore dei debiti che l'assuntore stesso si accolla.

Secondo la Cassazione, il concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere tassato in misura proporzionale in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento di omologa, per mezzo del quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il fatto che l'articolo 8, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al Dpr 131/1986 (il Tur, testo uni-

co dell'imposta di registro), attribuisca la tassazione in misura fissa agli «atti di omologazione» (restando riservata l'imposizione fissa alle fattispecie di omologazione in cui non si hanno effetti traslativi, come nel caso dell'omologa del concordato preventivo).

Una volta stabilita l'applicabilità dell'imposizione proporzionale, la Cassazione osserva che vi è una necessaria connessione tra il trasferimento dei beni compresi nell'attivo fallimentare e l'accollo delle obbligazioni scaturenti dal concordato e che quindi si rende occorrente valutare l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 21, comma 2, Tur, secondo cui «se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa».

Secondo la Cassazione, tuttavia, proprio in ragione della predetta connessione tra beni ceduti al terzo assuntore e accollo dei debiti del fallimento, deve trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 21, comma 3, Tur, secondo la quale non sono soggetti a imposta gli accoli di debiti «collegati e contestuali ad altre disposizioni». Nel concordato fallimentare, infatti, gli obblighi del terzo assuntore non possono intendersi alla stregua del prezzo dei beni ceduti in quanto l'assunzione di detti debiti costituisce effetto legale naturale cosicché i debiti in questione concorrono a diminuire intrinsecamente il valore dei beni trasferiti all'assuntore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Cinque master nel segno dell'innovazione

**Professionisti e Covid**

**Sono interamente finanziati dal Fondo sociale europeo della Regione Lombardia**

**Michele D'Agnolo**

La pandemia ha accelerato una serie di trend che rendono indispensabile

un ripensamento delle strutture degli studi professionali, delle competenze dei professionisti e dei loro collaboratori e dipendenti. Mutano le prestazioni richieste dalla clientela, le modalità di promozione e di erogazione dei servizi, i modelli organizzativi e di business, le tecnologie, le modalità di selezione, motivazione e gestione delle sempre più scarse risorse umane. Anche le aggregazioni non devono essere più un tabù. La competenza tecnica è ormai un pre-requisito, che i clienti danno per scontato e che non


dà vantaggio competitivo. È necessario invece sviluppare competenze in digitalizzazione e big data, marketing, management e gestione delle risorse umane, gestione dell'innovazione. Serve inoltre rafforzare in via diretta le competenze trasversali per aumentare la capacità del professionista nel perseguire obiettivi, nel risolvere problemi, nel prendere decisioni, nel gestire progetti, nel gestire le emozioni e la comunicazione. È necessario realizzare iniziative formative fortemente innovative che in orari

comodi, in tempi brevi e con budget limitati possano effettivamente portare al cambiamento desiderato.

Intuitus Lab srl, assieme a Ok School e con il patrocinio di Confprofessioni Lombardia, ha realizzato un programma di cinque master per la Rinascita delle professioni in Lombardia, finanziati dal Fse della Regione Lombardia, aperto anche ai professionisti titolari e collaboratori. Il webinar con i dettagli dell'iniziativa si terrà l'8 giugno alle 17.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole  
**24 ORE**



# LA TERRA HA IL SANGUE AZZURRO.

Da culle delle civiltà a fonti di energia, da tratte commerciali a risorse industriali, i fiumi hanno da sempre accompagnato il genere umano nel corso della storia. Un rapporto che ha gradualmente perso l'equilibrio e ha ridotto questi preziosi corsi d'acqua a strumenti da sfruttare, portando alle gravi conseguenze che tutti noi conosciamo. Questo libro ci invita a riscoprire il nostro rapporto con i fiumi e con il pianeta, ricordandoci che non dominiamo il complesso e straordinario "sistema ambiente", ma ne facciamo parte.

**IN EDICOLA DA SABATO 15 MAGGIO**  
**CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90\* E IN LIBRERIA**

\*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 15/06/2021. In libreria a 14,90 €.



Ordina la tua copia su [Primaedicola.it](http://Primaedicola.it) e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.



Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore  
**02 30300600**



In vendita su [Shopping24.it](http://Shopping24.it)  
[offerte.ilssole24ore.com/fiumi](http://offerte.ilssole24ore.com/fiumi)